


COPIA



COMUNE DI TENNO

PROVINCIA DI TRENTO

Verbale di deliberazione n. 33

del Consiglio comunale

OGGETTO: IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI (I.C.I.): DETERMINAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI PER L'ANNO 2005. MODIFICHE AL REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA.

L'anno **DUEMILAQUATTRO**, addì **VENTIDUE** del mese di **DICEMBRE** alle ore **19:00** nella sala delle riunioni, a seguito di regolari avvisi, recapitati a termini di legge, si è convocato il Consiglio comunale.

Componente	P.	A.G.	A.I.	Componente	P.	A.G.	A.I.
BELLOTTI LUCIANO		X		BENINI LAURA	X		
BERTI MARCO	X			FENNER MARIO	X		
FRIZZI GIAN LUCA		X		MANTOVANI CRISTINA		X	
MAROCCHI ERINO	X			MAROCCHI GIAN CARLO	X		
MAROCCHI GIANMARCO	X			MAROCCHI PAOLO		X	
MAROCCHI UGO	X			PELLEGRINI EDVIGE	X		
STANGA OSCAR	X			ZUCHELLI GILBERTO	X		
ZUCHELLINI CRISTIANO		X					

Assiste il Segretario Comunale **Boschetti d.ssa Marilena**.

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il Signor **Marocchi Gianmarco**, nella sua qualità di Sindaco, assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto indicato.

REFERTO DI PUBBLICAZIONE

(Art. 100 D.P.G.R. 27.02.1995 n. 4/L)

Certifico che il presente verbale è in pubblicazione

dal **28.12.2004** al **07.01.2005**

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Boschetti d.ssa Marilena

OGGETTO: IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI (I.C.I.): DETERMINAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI PER L'ANNO 2005. MODIFICHE AL REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Sentita la relazione dell'Assessore Mario Fenner riguardante la proposta in oggetto.

Vista la seguente proposta di deliberazione predisposta dal responsabile dell'Ufficio Tributi Intercomunale Riva del Garda-Tenno, rag. Bonisolli Alberto, la quale viene ritenuta meritevole di approvazione, come di seguito riportato.

Premesso che con Decreto Legislativo 30 dicembre 1992 n. 504 "Riordino della finanza degli Enti territoriali" è stata istituita, con decorrenza dall'anno 1993, l'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.).

Richiamate in particolare le seguenti disposizioni:

- art. 6, comma 1, D.leg.vo n. 504/1992, come sostituito dall'art. 3 comma 53 della Legge 23.12.1996 n. 662, il quale prevede che l'aliquota è stabilita dal comune con deliberazione da adottare entro il 31 ottobre di ogni anno, con effetto per l'anno successivo. Il termine per deliberare le tariffe e aliquote d'imposta dei tributi locali è ora fissato al 31 dicembre ai sensi dell'art. 31 della L. 23.12.1998 n. 448.
- art. 6, comma 2, D.leg.vo n. 504/1992, così come modificato ed integrato dall'art. 3 comma 53 della L. n. 662/1996, il quale stabilisce che l'aliquota deve essere deliberata in misura non inferiore al 4 per mille, né superiore al 7 per mille e può essere diversificata entro tale limite, con riferimento ai casi di immobili diversi dalle abitazioni, o posseduti in aggiunta all'abitazione principale, o di alloggi non locati.
- art. 8, comma 2, D.leg.vo n. 504/1992 il quale dispone che, dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, lire 200.000 rapportate al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica. Per abitazione principale si intende quella nella quale il contribuente, che la possiede a titolo di proprietà, usufrutto o altro diritto reale, e i suoi familiari dimorano abitualmente.
- art. 8, comma 3, del medesimo D.leg.vo n. 504/1992, così come modificato dall'art. 3, comma 55, della L. n. 662/96, il quale dispone che, a decorrere dall'anno 1997, con la deliberazione di cui al comma 1 dell'art. 6, l'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo può essere ridotta fino al 50 per cento; in alternativa, l'importo di lire 200.000, di cui al comma 2 può essere elevato fino a lire 500.000, nel rispetto dell'equilibrio di bilancio. La predetta facoltà può essere esercitata anche limitatamente alle categorie di soggetti in situazioni di particolare disagio economico-sociale, individuate con deliberazione del competente organo comunale. Tale detrazione può essere estesa anche alle unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari, nonché agli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari, consentendo quindi al Comune la possibilità di stabilire diverse detrazioni tra le varie tipologie previste.

Richiamate altresì:

- l'art. 4, comma 1, del D.L. 8 agosto 1996 n. 437, convertito con modificazioni nella Legge 24 dicembre 1996 n. 556 ed inserito nell'art. 6 comma 4 del D. leg.vo n. 504/1992, in base al quale i Comuni possono deliberare un'aliquota ridotta, comunque non inferiore al 4 per mille, in favore delle persone fisiche soggetti passivi e dei soci di cooperative edilizie a proprietà indivisa, residenti nel Comune, per l'unità immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale, nonché per quelle locate, con contratto registrato, ad un soggetto che le utilizzi

come abitazione principale, a condizione che il gettito complessivo previsto sia almeno pari all'ultimo gettito annuale realizzato;

- l'art. 58, comma 3, del D. leg.vo 15.12.1997 n. 446 il quale prevede che, limitatamente all'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo, la detrazione di cui al citato art. 8 D.leg.vo n. 504/1992 può essere stabilita in misura superiore a lire 500.000 e fino a concorrenza dell'imposta dovuta per la predetta unità. In tal caso il comune che ha adottato detta deliberazione non può stabilire un'aliquota superiore a quella ordinaria per le unità immobiliari tenute a disposizione del contribuente.

Visto il Regolamento per l'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili, approvato ai sensi dell'art. 52 e 59 del D.leg.vo n. 446/1997, con deliberazione consiliare n. 47 del 22.12.1998 e successive modificazioni.

Preso atto che con legge 24 novembre 2003, n. 326, è stato portato da 6 a 12 mesi il termine per la presentazione della dichiarazione della successione ereditaria.

Dato atto che l'art. 11, comma 1, lettera a) del Regolamento cita: " i termini di pagamento dell'imposta da parte degli eredi sono differiti di 6 mesi nel caso di decesso del soggetto passivo d'imposta durante il 2 semestre".

Ritenuto necessario modificare tale norma per uniformare la stessa con quanto previsto a livello nazionale.

Ritenuto inoltre, dopo attenta analisi delle facoltà concesse al Comune, al fine di garantire l'equilibrio di bilancio, ai sensi dell'art. 8, comma 3, del D.leg.vo 15.12.1992, n. 504 e s.m., di riconfermare l'aliquota ordinaria al **6,00 per mille**, lasciando invariata al 4,00 per mille l'aliquota agevolata applicata nell'anno 2004, lasciando la detrazione ad € **200,00**, garantendo in tal modo un gettito previsto di € 210.000,00.=, presumendo un lieve aumento del gettito rispetto all'anno precedente in considerazione dell'allargarsi della base imponibile dovuta ai controlli eseguiti in maniera sistematica dall'Ufficio Tributi Intercomunale costituito in convenzione con il Comune di Riva del Garda a partire dal 30.07.02.

Richiamata la Circolare N. 17 del 27 novembre 2000 del Servizio Finanza Locale della Provincia di Trento, la quale chiarisce come sia il Consiglio Comunale l'organo deputato agli aggiornamenti tariffari e tributari, nonostante la modifica introdotta, a livello nazionale, dall'art. 42, comma 2, lettera f) del Decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267, che esclude dalla competenza consiliare la determinazione delle aliquote dei tributi; tale modifica, infatti non trova immediata applicazione nella nostra Provincia dal momento che la Regione Trentino Alto-Adige ha potestà normativa primaria in materia di ordinamento dei Comuni.

Richiamati per quanto riguarda i termini per l'approvazione delle tariffe le seguenti disposizioni:

- l'art. 54 del Decreto legislativo 15.12.1997 n. 446 e s.m. il quale dispone che i comuni approvano le tariffe ed i prezzi pubblici ai fini dell'approvazione del bilancio di previsione;

- l'art. 27, comma 8, della Legge 28.12.2001 n. 448, il quale fissa il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1 gennaio dell'anno di riferimento".

Precisato che, per i comuni della Provincia di Trento, il termine ultimo per l'approvazione del bilancio di previsione e suoi allegati, è stato fissato al 31 dicembre, come stabilito dal Protocollo d'Intesa sottoscritto in data 7.08.2002, tra la Provincia Autonoma di Trento e la Rappresentanza Unitaria dei Comuni.

Accertato che sulla proposta di deliberazione in oggetto sono stati apposti i pareri di cui all'art. 56 della L.R. 4 gen. 1993 n. 1 e s.m., come sostituito dall'art. 16 comma 6 della L.R. 23.10.1998 n. 10, che vengono inseriti in calce alla presente deliberazione di cui formano parte integrante.

Vista la L.R. 4 gen. 1993 n. 1 e le successive modificazioni apportate alla stessa, da ultimo con la L.R. 23. 10.1998 n. 10.

Con votazione espressa per alzata di mano e con voti favorevoli 10, contrari 0, astenuti 0, su n. 10 Consiglieri presenti e votanti.

DELIBERA

1. di aumentare, per l'anno 2005, al **6** per mille l'aliquota ordinaria dell'imposta comunale sugli immobili per tutte le unità immobiliari, presupposto d'imposta ai sensi dell'art. 1 comma 2 del D.Lgs. 504/92;
2. di ridurre al **4** per mille l'aliquota ordinaria di cui al punto 1 del presente dispositivo all'abitazione delle persone fisiche e dei soci di cooperative edilizie a proprietà indivisa nella quale il contribuente abbia stabilito la propria residenza e vi dimori abitualmente;
3. di ridurre al **2,00** per mille l'aliquota ordinaria di cui al punto 1 del presente dispositivo, ai comproprietari di fabbricati, per gli immobili diversi dalla propria dimora abituale, risultanti invece dimora abituale di parenti e affini in linea retta entro il 1° grado, nelle quali il parente o affine abbia istituito la propria residenza e vi dimori abitualmente, e relative pertinenze come previste dall'art. 6, comma 2, del Regolamento per l'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili. L'aliquota ridotta di cui al presente paragrafo è concessa, a pena di decadenza, su comunicazione del beneficiario da presentarsi entro i termini di cui all'art. 9 del Regolamento per l'applicazione dell'Imposta Comunale sugli Immobili;
4. di elevare ad **€ 200,00.-** la detrazione, prevista all'art. 8, comma 2, del decreto legislativo 30.12.1992 n. 504 e ss.mm., per l'imposta dovuta per l'unità immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale del soggetto passivo di tale tributo nonché per l'imposta relativa alle unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari;
5. di fissare, per l'anno 2005, la detrazione d'imposta spettante agli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari ad € 104,00 così come previsto all'art. 8, comma 2, del D.Lgs. 504/92 e ss.mm.;
6. di dare atto che le modifiche tariffarie apportate garantiscono l'equilibrio di bilancio e l'invarianza del gettito previsto;
7. di apportare la seguente modifica al Regolamento per l'applicazione dell'Imposta Comunale sugli Immobili (le modifiche apportate sono evidenziate nel nuovo testo):

art. 11, comma 1, lettera a): *sostituire il capoverso come segue: "Sono considerati corretti i pagamenti effettuati dagli eredi entro i 12 mesi successivi alla data di decesso del soggetto passivo."*

A seguito delle modifiche apportate l'art. 7 risulterà il seguente:

ART. 11 Differimento dei termini e versamenti rateali dell'imposta

Ai sensi dell'art. 59, comma 1, lettera o) del D.Lgs. n.446/97:

- a) Sono considerati corretti i pagamenti effettuati dagli eredi entro i 12 mesi successivi alla data di decesso del soggetto passivo.
- b) La Giunta Comunale, può stabilire il differimento di sei mesi del pagamento di una rata (o dell'unica soluzione di pagamento) I.C.I. in scadenza nel caso di calamità naturali di grave entità;
- c) Il contribuente che non ricorre contro gli atti impositivi del comune può chiedere con apposita istanza la rateizzazione del debito tributario qualora il totale della somma dovuta relativa ad accertamenti non ancora divenuti definitivi superi l'importo di € 1.550,00. Nel caso in cui l'importo sia superiore a € 5.165,00, il contribuente è tenuto a costituire apposita garanzia con le modalità di cui all'art. 38 bis del D.P.R. 633/72 (titoli di Stato , titoli garantiti dallo Stato, fidejussioni bancarie o polizza assicurativa fidejussoria).

La rateizzazione è disciplinata dalle seguenti regole:

- Periodo massimo: 1 anno decorrente dalla data di scadenza del versamento dovuto in base al provvedimento impositivo. Nel caso di più provvedimenti impositivi non ancora divenuti definitivi farà fede la scadenza dell'ultimo provvedimento notificato.
- Numero massimo di 4 rate trimestrali;
- Versamento della prima rata entro la scadenza indicata nell'atto o negli atti impositivo/i;
- Applicazione, sulle somme delle rate successive dovute, dell'interesse ragguagliato al vigente tasso legale.

L'istanza è valutata e accolta, ove ricorrano i presupposti di cui al punto b) del presente articolo, dal Funzionario responsabile del tributo che, contestualmente, ridetermina gli importi dovuti. Il provvedimento del Funzionario responsabile viene sottoscritto per accettazione dal contribuente.

Il mancato pagamento anche di una sola delle rate alla scadenza fissata comporta l'automatico decadere della rateizzazione concessa con l'obbligo di provvedere al versamento immediato dell'intero debito residuo.

La Giunta Comunale, su richiesta del contribuente, in presenza di eccezionali e documentate situazioni, può concedere dilazione ai pagamenti anche per importi inferiori a € 1.550,00.

8. di dare atto che la presente deliberazione diventa esecutiva a pubblicazione avvenuta, ai sensi dell'art. 54, secondo comma, della L.R. 4 gen. 1993 n. 1 e s.m.;
9. di precisare, ai sensi dell'art. 5, sesto comma, della L.R. 31.07.1993 n. 13, che avverso il presente provvedimento è ammessa opposizione alla Giunta Comunale, da parte di ogni cittadino e durante il periodo di pubblicazione, ai sensi dell'art. 52 comma 9 della L.R. 4 gennaio 1993 n. 1 e s.m., nonché ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. 24 novembre 1971 entro 120 giorni, e ricorso giurisdizionale al Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa di Trento ai sensi dell'art. 2 lett. b) della Legge 6 dicembre 1971 n. 1034 entro 60 giorni, da parte di chi abbia un interesse concreto ed attuale.

Data lettura del presente verbale, viene approvato e sottoscritto

IL PRESIDENTE
F.to Marocchi Gianmarco

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Boschetti d.ssa Marilena

Copia conforme all'originale, in carta libera per uso amministrativo

Tenno, li 28 dicembre 2004

IL SEGRETARIO COMUNALE
Boschetti d.ssa Marilena

ESECUTIVITA'

- deliberazione divenuta esecutiva a pubblicazione avvenuta il 08.01.2005 ai sensi dell'art. 54, secondo comma, L.R. 4 gen. 1993 n. 1 e s.m.
- deliberazione dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 54, terzo comma, L.R. 4 gen. 1993 n. 1 e s.m.

Tenno, li 10 gennaio 2005

IL SEGRETARIO COMUNALE
Boschetti d.ssa Marilena

COPIA DELLA PRESENTE DETERMINAZIONE E' INVIATA AI SEGUENTI UFFICI

TECNICO

SEGRETERIA

RAGIONERIA

ANAGRAFE
